



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 225/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA
SOCIETÀ IMPERIA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“IMPERIA TV”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 34, COMMI 1, 6 E 7, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E NEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 2/2018 - PROC. 57/18/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il quale le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

VISTO l’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, secondo il quale le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO altresì il paragrafo 4.4 del “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”, il quale stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche; in particolare, per queste ultime all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l'art. 5*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l'Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*”;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2013, n. 8, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 119/14/CONS, del 31 marzo 2014, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Liguria*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il CO.RE.COM. Liguria in data 19 dicembre 2017;

VISTO l’atto di contestazione CONT. N. 2 ANNO 2018/N° PROT. PG/2018/138645 del 14 maggio 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 2 ANNO 2018/N° PROT. PG/2018/138645 del 14 maggio 2018, notificato in data 17 maggio 2018, accertava e contestava alla società Imperia TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Imperia TV*”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, commi 1, 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel Codice di autoregolamentazione Tv e minori per aver trasmesso in data 28 febbraio 2018, nel corso del programma musicale “*Il meglio di una botta di musica*” il video “*Cambia la cumbia*” di Giada e i maGma, nell’orario compreso tra le 17:59:25 e le 18:03:22. Ad avviso del CO.RE.COM. Liguria il video citato - benché non contenga elementi particolarmente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

critici per le fasce orarie non protette - non avrebbe dovuto essere trasmesso nella fascia protetta, fra le 16:00 e le 19:00, per la presenza di riferimenti al gioco, alle bevande alcoliche e in specialmente per alcune scene particolarmente sensuali che riguardano la cantante (in particolare si segnalano le scene trasmesse negli orari: 17:59:43 e 18:00:29).

2. Deduzioni della società

La predetta società, con nota acquisita in data 15 giugno 2018 prot. PG/2018/171740, ha fatto pervenire al CO.RE.COM. Liguria memorie difensive, integrate con il verbale dell'audizione tenutasi il 26 giugno 2018 presso la sede del CO.RE.COM. Liguria, con le quali ha chiesto l'archiviazione del procedimento in oggetto. Infatti, ad avviso della parte, la protagonista è ripresa mentre canta all'interno di un locale ove ci sono persone sedute ai tavoli intente a giocare a carte. La società sottolinea come non vi sia alcun riferimento al gioco d'azzardo né presenza di denaro che possa ad esso rimandare. Inoltre, la cantante è completamente vestita, sebbene con un abito scollato a gonna corta, che lascia scoperte soltanto parte delle gambe. La parte evidenzia che quanto è inquadrato è *“assai meno di quanto si può notare in qualunque servizio di telegiornale, anche nazionale, dedicato all'estate sulle spiagge”*. Secondo la società va tenuto conto, nella valutazione del filmato, dell'evoluzione del cosiddetto *“comune senso del pudore”*. A tal proposito afferma *“Forse, ed evidenziamo il condizionale, tali immagini avrebbero potuto sortire contestazioni negli anni Sessanta, ma oggi appaiono assolutamente rientranti nella norma e, a nostro avviso, assolutamente non controindicate alla trasmissione in fascia protetta”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Liguria, con nota acquisita in data 3 agosto 2018 (prot. n. 0070910), ha trasmesso la documentazione del procedimento a questa Autorità per gli atti di competenza, confermando la violazione della normativa richiamata e chiedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura corrispondente al minimo edittale.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, questa Autorità, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Liguria, ritiene di non poter procedere all'irrogazione di una sanzione nei riguardi della società Imperia TV S.r.l. per i seguenti motivi:

- preliminarmente si osserva che il video musicale esaminato non contiene scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, non risulta offensivo del pudore, né in esso si riscontra ricorso a volgarità o a rappresentazioni di natura sessuale tali da potersi configurare come gravemente nocivo per un pubblico di minori sulla base dei criteri richiamati sia dalla delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, sia dalla delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- le scene esaminate non contengono nudità o esplicite allusioni sessuali o elementi di altra natura di criticità tale da poter ledere l'armonico sviluppo della personalità dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

minori in ascolto o costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi, tenuto peraltro conto che le stesse non sono connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo, finalizzato sostanzialmente alla promozione della canzone, e non risultano inadeguate alla fruizione da parte del pubblico dei minori senza assistenza di adulti, come si presume avvenga nella fascia oraria di programmazione dalle 16:00 alle 19:00 (ex 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori);

- i contenuti monitorati, nel loro complesso, tenuto conto della fascia oraria di trasmissione, appaiono compatibili con la necessità di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e di espressione artistica nonché con le esigenze dei telespettatori di tutte le fasce d'età, pur nella primaria considerazione degli interessi dei minori;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto il programma monitorato non integra violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 34, commi 1, 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel Codice di autoregolamentazione Tv e minori;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Imperia TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Imperia TV", con sede in via Felice Musso, 18 - 18100 Imperia, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi